

Azienda

S.G.M. s.p.a.
Società Gestione Multipla

Sede Operativa

COMUNE DI **Lecce**
INDIRIZZO: **S.P. Lecce- Vernole km 1.5**


Lecce, li 07/10/2013

Datore di Lavoro committente
Sig. Ricchiuto Tommaso

Resp. del Servizio di Prev. e Protez. (RSPP)
Ing. Gaballo Gianluca



Il datore di lavoro della ditta esterna



Dott. Gianluca Gaballo
Ingegnere

Via Bologna 41-43 - 73048 - Nardò (LE)
Tel/fax 0833.571136
Cell. 392.2262095
E-mail: studio.gaballo@tiscali.it

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

obblighi connessi ai contratti d'appalto
o d'opera o di somministrazione

(Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito, con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**.

Nei capitoli successivi sono riportate, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94).

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l'obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi.

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:

1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico.

Resta comunque l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Modalità di elaborazione

Il datore di lavoro ha promosso - ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008- la cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro della ditta appaltatrice, elaborando, all'esito, il presente documento.

Contenuti del documento

Il presente documento contiene, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una descrizione delle attività oggetto di appalto;
- le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo, in cui è destinata ad operare la ditta esterna, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla ditta committente in relazione alla propria attività;
- un'unica relazione -evidenza della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro- indicante le misure di prevenzione e protezione attuate per l'attività oggetto di appalto, da coordinarsi con le attività lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.

Il quadro normativo

Art. 26 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n°81 coordinato con D. Lgs. 03 Agosto 2009 n°106 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori,

servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*), e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. ((*) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

3-bis Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari cui all'allegato XI.

3-ter Nel caso in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero parzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In

manca di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 Marzo 2008

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 05 Marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze.

La stessa Determinazione ha chiarito che *“si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un **contatto rischioso** tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.”*

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- **derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;**
- **immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;**
- **esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;**
- **derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).**

L'A.V.C.P. ha inoltre escluso la possibilità di interferenze nei seguenti casi:

- **la mera fornitura senza installazione**, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito).
- **i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante**, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- **i servizi di natura intellettuale**, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Nel caso i lavori appaltati presentino rischi derivanti da interferenze la stazione appaltante ha quindi l'obbligo di redigere il DUVRI che si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza così come sopra definita.

Sempre nel caso siano presenti rischi derivanti da interferenze vi è l'obbligo, a carico della stazione appaltante di calcolare i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze. Tali costi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Al contrario i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, rimangono a carico della stessa. L'impresa dovrà dimostrare, se del caso, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che i costi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali della ditta committente

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta committente, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

AZIENDA

Ragione Sociale	SGM s.p.a Società Gestione Multipla
Partita Iva	03500970755
Amministratore Delegato	Sig. Ricchiuto Tommaso
Indirizzo	S.P. Lecce- Vernole al km 1.5- 73100 Lecce
Telefono	0832 340898
Fax	0832 230726
E-mail	info@sgmlecce.it
Internet	www.sgmlecce.it
Direttore di esercizio	Dott. Guacci Ugo
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Non nominato
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP esterno)	Ing. Gaballo Gianluca
Medico competente	Dott. Siciliano Carlo

DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA

dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell'appalto

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta appaltatrice, ovvero la ragione sociale e le generalità del datore di lavoro.

Ditta esterna

Datore di lavoro	
RSPP	
Medico Competente	
RLS	

Oggetto dell'appalto

Le attività in oggetto sono relative all'affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione, sanificazione quotidiana e periodica, derattizzazione da espletarsi presso gli immobili di seguito riportati nonché sugli autobus e filobus e mezzi di proprietà dell'azienda.

DESCRIZIONE delle ATTIVITA'

descrizione delle attività svolte dalla ditta esterna

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (riportate nel capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE") sono state precedute da un'attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto.

Tali attività lavorative sono state dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni espletate dagli addetti della ditta esterna e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici eventualmente impiegati.

Descrizione dettagliata delle attività

Le attività in oggetto sono relative all'affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione quotidiana e periodica, derattizzazione da espletarsi presso gli immobili della società nonché sugli autobus e filobus e mezzi di proprietà dell'azienda.

Pulizia sedi

Il servizio di pulizia in argomento interessa le sotto elencate strutture con relativi superfici calpestabili. La pulizia dovrà essere espletata in tutti i locali, compresi gli ingressi e le scale esterne, le sale di accesso, i corridoi, i ballatoi, gli atri, le balconate, i servizi igienici, gli scantinati, vetri delle finestre, persiane. Il servizio dovrà essere esteso anche alle pertinenze di tutti gli edifici e dovrà comprendere anche la vuotatura e pulizia dei posacenere esterni e dei cestini esterni nei seguenti immobili:

- Via S.P. Lecce Vergole Km 1,56 Lecce
- Via Ribrezzo Lecce
- Sede filovia in Via Perulli
- City Terminal Viale Porta d'Europa Lecce

Il servizio deve consistere nella pulizia completa dei mezzi per l'espletamento del servizio e nella perfetta pulizia dei locali, indipendentemente dalle condizioni in cui gli stessi si presentano all'inizio dell'appalto. Nell'eseguire il servizio deve essere tenuto conto della natura degli edifici, delle caratteristiche degli ambienti, dell'utilizzo dei vari locali e dello stato in cui essi ritrovano. Il servizio prevede altresì i servizi di derattizzazione e deblatizzazione delle aree interne ed esterne presso la sede aziendale e negli immobili nei quali è previsto l'espletamento del servizio di pulizia: la derattizzazione e la deblatizzazione prevedono l'installazione di apparecchiature atte all'eliminazione della presenza di ratti e scarafaggi e relativo monitoraggio e controllo.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare e migliorare lo stato igienico-sanitario dei locali e dei mezzi;
- mantenere integro l'aspetto estetico dell'ambiente e dei mezzi;

- salvaguardare le superfici, arredi, suppellettili e mezzi sottoposte a pulizia.

Le operazioni di pulizia, sono da considerare sotto i seguenti profili:

- a) PULIZIE A FREQUENZA GIORNALIERA
- b) PULIZIE PERIODICHE: SETTIMANALE, TRIMESTRALE. SEMESTRALE E ANNUALE.

-

Griglia Prestazioni

UFFICI AREE COMUNI E SERVIZI IGIENICI	Frequenza intervento
<i>Il servizio verrà svolto come segue:</i>	
<i>a) Uffici</i>	
scopatura, lavaggio con idoneo detersivo e smacchiatura dei pavimenti ivi compreso il battiscopa;	<i>giornaliero</i>
spolveratura e sgrassatura delle scrivanie, dei piani di lavoro e delle sedie;	<i>giornaliero</i>
spolveratura ad umido degli arredi delle postazioni di lavoro (telefono, calcolatrici, tastiere computer, stampanti, lampade da tavolo, etc...) e pulizia con panno antistatico dei monitor;	<i>giornaliero</i>
vuotatura dei cestini;	<i>giornaliero</i>
areazione ambienti di lavoro;	<i>giornaliero</i>
chiusura imposte, finestre, ingressi;	<i>giornaliero</i>
lavaggio di tutti i cestini gettacarte	<i>settimanale</i>
pulizia a fondo, con straccio umido ed idoneo detersivo di porte interne;	<i>mensile</i>
pulizia a fondo, con straccio umido ed idoneo detersivo di mobilio di varie dimensioni e materiale;	<i>mensile</i>
eliminazione ragnatele; (stanze)	<i>mensile</i>
lavaggio con idoneo prodotto di sedie e poltroncine in tessuto;	<i>trimestrale e comunque al bisogno</i>
pulizia e lavaggio esterno degli areatori;	<i>trimestrale</i>
lavaggio vetri interni ed esterni di tutte le finestre e vetrate interne sino all'altezza di 3 metri con attrezzature idonee e pulitura ad umido degli infissi;	<i>trimestrale</i>
lavaggio vetri interni ed esterni di tutte le finestre e vetrate interne oltre l'altezza di 3 metri con attrezzature idonee e pulitura ad umido degli infissi;	<i>trimestrale</i>
spolveratura e pulizia di tende e veneziane;	<i>trimestrale</i>
pulizia e lavaggio interno ed esterno dei corpi illuminanti;	<i>semestrale</i>
pulizia interna ed esterna, con straccio umido ed idoneo detersivo, degli armadi ivi compresa la spolveratura dei faldoni per documenti contenuti negli armadi stessi;	<i>annuale</i>

b) Aree comuni (atri, corridoi, scale, ingressi, ecc)	
scopatura, lavaggio con idoneo detersivo e smacchiatura dei pavimenti ivi compreso il battiscopa;	<i>giornaliero</i>
pulizia scale interne comprensiva di scopatura, lavaggio con idoneo detersivo e smacchiatura dei pavimenti ivi compreso il battiscopa nonché la spolveratura ad umido, dei corrimano e ringhiere;	<i>giornaliero</i>
scopatura area antistante ingressi;	<i>giornaliero</i>
vuotatura dei cestini;	<i>giornaliero</i>
areazione ambienti;	<i>giornaliero</i>
chiusura imposte, finestre, ingressi;	<i>giornaliero</i>
spolveratura ad umido delle sedie;	<i>giornaliera</i>
vuotatura e pulizia posacenere esterni;	<i>settimanale</i>
lavaggio di tutti i cestini gettacarte;	<i>settimanale</i>
pulizia a fondo, con straccio umido ed idoneo detersivo di mobilio di varie dimensioni e materiale;	<i>mensile</i>
eliminazione ragnatele;	<i>mensile</i>
battitura e spazzolatura ad umido di tappeti e zerbini;	<i>mensile</i>
lavaggio con idoneo prodotto di sedie e poltroncine in tessuto;	<i>trimestrale e comunque al bisogno</i>
pulizia e lavaggio esterno degli areatori;	<i>trimestrale</i>
lavaggio vetri interni ed esterni di tutte le finestre e vetrate interne sino all'altezza di 3 metri con attrezzature idonee e pulitura ad umido degli infissi;	<i>trimestrale</i>
lavaggio vetri interni ed esterni di tutte le finestre e vetrate interne oltre l'altezza di 3 metri con attrezzature idonee e pulitura ad umido degli infissi;	<i>trimestrale</i>
spolveratura e pulizia di tende e veneziane;	<i>trimestrale</i>
pulizia e lavaggio interno ed esterno dei corpi illuminanti;	<i>semestrale</i>
pulizia interna ed esterna, con straccio umido ed idoneo detersivo, degli armadi ivi compresa la spolveratura dei faldoni per documenti contenuti negli armadi stessi;	<i>annuale</i>
c) Servizi igienici (bagni e antibagni)	
scopatura, lavaggio con idoneo detersivo e smacchiatura dei pavimenti ivi compreso il battiscopa;	<i>giornaliero</i>

sanificazione delle apparecchiature sanitarie e arredi (rubinetteria, specchi, console, spazzolini wc etc.);	<i>giornaliera</i>
vuotatura dei cestini;	<i>giornaliero</i>
areazione ambienti;	<i>giornaliero</i>
chiusura imposte, finestre, ingressi;	<i>giornaliero</i>
lavaggio pareti piastrellate e/o superfici lavabili servizi igienici;	<i>mensile</i>
eliminazione ragnatele;	<i>mensile</i>
pulizia e lavaggio interno ed esterno dei corpi illuminanti;	<i>semestrale</i>
pulizia e lavaggio esterno degli areatori;	<i>trimestrale</i>
Sostituzione spazzolini wc	<i>trimestrale</i>
Fornitura dispenser, portasalviette, porta rololo ecc.	<i>Annuale (e comunque sostituzione in caso di rottura)</i>
lavaggio vetri interni ed esterni di tutte le finestre e vetrate interne sino all'altezza di 3 metri con attrezzature idonee e pulitura ad umido degli infissi;	<i>trimestrale</i>

NB: L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura, nonché alla sostituzione nei plessi, del materiale igienico-sanitario, degli asciugamani in carta e del sapone liquido.

Pulizia autobus e automezzi

Il servizio dovrà essere svolto nei tempi e con le modalità di seguito specificate presso:

- il deposito della Società sito in Via S.P. Lecce Vergole Km 1,5 Lecce
- sede della filovia in via Perulli Lecce

Le operazioni di pulizia sugli autobus, filobus e automezzi dovranno svolgersi dalle ore 22:00 alle ore 2:00, tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, precisando che gli autobus urbani non sono presenti in deposito di norma prima dell'orario indicato.

Giornalmente saranno da sottoporre a pulizia indicativamente n. 30 autobus di cui:

- n.26 siti nel deposito di Via S.P. Lecce Vergole Km 1,5
- n.4 siti nella sede di Via Perulli a Lecce

L'operazione di pulizia della durata di almeno 20 minuti comprende:

- a) lavaggio interno con detergente, di tutti i cristalli dei finestrini, del parabrezza, del lunotto, di tutta la superficie interna delle porta di salita, discesa e posto guida, con asciugatura degli stessi con spatola e pelle di daino e pulizia delle relative guarnizioni in gomma circostanti; si richiede l'eliminazione degli adesivi impropri, delle scritte, dei residui di gomma da ,masticare da tutte le superfici, utilizzando prodotti che non deteriorino i materiali, né siano nocivi agli utenti e agli operatori;
- b) passaggio con panno antiappannante della superficie interna del cristallo parabrezza e dei cristalli antero- laterali destro e sinistro;
- c) pulizia interna con spazzolatura, lavaggio del pavimento con spazzolone di canapa ed uso di idonei liquidi detergenti (è vietato l'uso di acqua corrente), della canalina aria di riscaldamento/raffrescamento, delle calotte di protezione, dei passiruota con spazzettone in canapa ed uso di idonei liquidi detergenti, igienizzanti, approvati dalla Società (è vietato l'uso di acqua corrente).
- d) Pulizia con pelle di daina di tutti i mancorrenti dei sedili passeggeri in skai e/o plastica, del posto guida, delle cinture di sicurezza, del cruscotto e delle superfici piane nella zona posteriore soprastante il vano motore o dietro il pentaposto, dei cassonetti delle porte. Deragnatura.
- e) Pulizia delle parti divisorie comprese i vani porta oggetti, di tutte le tapparellature, arredo e di tutte le attrezzature in dotazione al bus(oblitratrice, tabelle, monitor audiovisivi. Telecamere, specchi, cartelli indicatori ecc.).
- f) **Trimestralmente** la ditta dovrà provvedere alla disinfezione, disinfestazione e sanificazione completa del bus con idonei prodotti approvati dalla Società appaltante.
- g) **Trimestralmente** pulizia dei pannelli interni delle fiancate, dei cieli, dei sostegni sedili, telai portacristalli sia interni che esterni, delle parti interne ed esterni dei cristalli di protezione dei cartelli indicatori di percorso con idoneo prodotto detergente distribuito a spruzzo sulle superfici interessate.

INFORMAZIONE sui RISCHI

informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

(Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si è provveduto a fornire alla ditta esterna dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di emergenza

La ditta esterna è stata adeguatamente informata sui contenuti del Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.) adottato in azienda.

In particolare sono state fornite istruzioni dettagliate in merito a:

- le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure adottate per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori della ditta esterna, nonché dalle altre persone presenti.

Inoltre, il datore di lavoro della ditta esterna e i lavoratori da lui impiegati sono stati informati, anche mediante un sopralluogo conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
- l'ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;
- l'ubicazione delle valvole di intercettazione del gas e di altri fluidi combustibili.

Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

Il datore di lavoro della ditta esterna, inoltre, è stato adeguatamente informato sui contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato in azienda, al fine di individuare i rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna.

In particolare, l'analisi dei fattori di rischio trasmissibili ai lavoratori presenti ha consentito di effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

L'informazione sui rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro in cui i lavoratori della ditta esterna svolgono le attività oggetto di appalto, e le relative misure di prevenzione e di emergenza adottate, sono la base per una proficua cooperazione tra i datori di lavoro.

Dall'analisi dei fattori di rischio "trasmissibili" ai lavoratori presenti, è possibile effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

Indicare **solo** i Fattori di Rischio che possono essere trasferiti dalle attività aziendali ai lavoratori della ditta esterna (fattori di rischio già individuati in fase di valutazione dei rischi) con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione già adottate in azienda.

Sede di Via S.P. Lecce vergole Km 1,5 Lecce

Piazzale esterno

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Durante l'attività nel piazzale dell'azienda questa è transitata da altri autoveicoli che entrano ed escono dall'azienda ed esiste la possibilità che l'addetto della ditta esterna sia investito da un altro veicolo in corsa, mentre si trova a lavorare nella zona riservata a tale operazione benché delimitata da coni stradali. In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità Media ed entità del danno Grave.

DANNO ATTESO E RILEVATO

In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

[Fonte: ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca)]

Ufficio amministrativo

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole; caduta delle mensole per eccessivo carico; caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto; ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassetti.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando la corretta distribuzione dei carichi.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Rischio dovuto alla presenza di polveri di provenienza esterna ed interna (polveri depositate, filtri di impianti di condizionamento, materiali di arredo etc.) polveri cartacee, eventualmente contaminate da sostanze chimiche reagenti di fotocopiatura (diazobenzene cloruro, cloruro di zinco, tiourea, ammonio, stirene etc.). Patologia allergica o irritativa oculare e delle vie respiratorie da formaldeide ed altre sostanze chimiche rilasciate da arredi, impianti di condizionamento e da uso di eliografi e fotocopiatrici.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". Rischio Moderato con probabilità Bassa ed entità del danno Medio.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I cavi sono sistemati all'interno di guide e posizionate all'interno di apposite canalizzazioni.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Il rischio deriva dalla presenza o utilizzo di apparati o impianti elettrici o elettronici concentrati in spazi ed ambienti di limitate dimensioni e/o da contatti diretti ed indiretti con parti sottoposte a tensione elettrica.

[Fonte: ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca)]

Officina

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Durante l'attività nel piazzale dell'azienda questa è transitata da altri autoveicoli che entrano ed escono dall'azienda ed esiste la possibilità che l'addetto della ditta esterna sia investito da un altro veicolo in corsa, mentre si trova a lavorare nella zona riservata a tale operazione benché delimitata da coni stradali. In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità Media ed entità del danno Grave.

DANNO ATTESO E RILEVATO

In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

[Fonte: ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico Ricerca)]

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

L'esposizione i prodotti della combustione dei motori degli autoveicoli, costituiti prevalentemente da particolato di idrocarburi incombusti, ossidi di azoto, anidride solforosa, ossido di carbonio, formaldeide, idrocarburi aromatici e alifatici, sostanze organiche volatili (S.O.V.), può provocare broncopneumopatie, ossicarbonismo, sindrome irritative delle estremità cefaliche, asma bronchiale, emopatie, epatopatie, neuropatie, nefropatie, miocardiopatie, dermatiti, tumori.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Prima delle prove di funzionamento da eseguire con motore acceso, viene applicato al tubo di scarico del veicolo, un tubo flessibile per la captazione e l'espulsione all'esterno dei fumi e gas di scarico, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro.

- 2) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Le parti meccaniche sono unte di grasso e olio e gli addetti sono esposti al contatto cutaneo con tali sostanze. Gli oli esausti sono i più pericolosi. Il contatto cutaneo con oli minerali può determinare danni di tipo acuto (allergie, dermatiti) e di tipo cronico (tumori), oltre al disagio psicologico per le mani sempre sporche.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.

Rischio Rilevante con probabilità Bassa ed entità del danno Serio.

Fattore di rischio: Ustioni

Il liquido contenuto nell'impianto frenante è classificato come corrosivo. Il contatto cutaneo con il liquido per circuiti frenanti può provocare irritazione della pelle e, in caso di contatto prolungato, eczema.

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità Media ed entità del danno Serio.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Le lavorazioni alle macchine utensili con asportazione di truciolo (trapano, troncatrice, tornio, ecc...) possono comportare la proiezione di schegge. Sono possibili danni agli occhi per proiezione di schegge e trucioli.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassa ed entità del danno Lieve.

Magazzino

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Nel transito del transpallet di movimentazione tra le catoste possono determinarsi investimenti di addetti per carente visibilità e commistione dei percorsi di uomini e mezzi, per manovra non segnalata o percorso improprio.

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità Bassa ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Sono stabilite delle misure organizzative atte ad evitare che si verifichino infortuni permettendo l'accesso solo al Preposto Responsabile del magazzino e ad un addetto.

Fattore di rischio: Caduta di materiale dall'alto o a livello

Il fattore di rischio può essere presente per errata manovra da parte dell'operatore addetto alla movimentazione o per instabilità dell'oggetto posizionato.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità Bassissima ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Sono prese misure appropriate per impedire il sostare dei lavoratori sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori (Allegato VI, punto 3.1.5., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Assicurarsi che il materiale da utilizzare è agganciato e sistemato con la massima sicurezza sulle idonee scaffalature, saldamente ancorate e ben assicurate; inoltre non devono essere sovraccaricate di più rispetto al carico massimo consentito (Allegato VI, punto 3.2.6., D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

La manipolazione di sostanze o preparati pericolosi può comportare contaminazione diretta della cute e delle mucose esposte, a seguito di rottura accidentale, sversamenti e spandimenti.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Sede di Via Ribrezzo Lecce

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole; caduta delle mensole per eccessivo carico; caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto; ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassetti.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 4) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando la corretta distribuzione dei carichi.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Rischio dovuto alla presenza di polveri di provenienza esterna ed interna (polveri depositate, filtri di impianti di condizionamento, materiali di arredo etc.) polveri cartacee, eventualmente contaminate da sostanze chimiche reagenti di fotocopiatura (diazobenzene cloruro, cloruro di zinco, tiourea, ammonio, stirene etc.). Patologia allergica o irritativa oculare e delle vie respiratorie da formaldeide ed altre sostanze chimiche rilasciate da arredi, impianti di condizionamento e da uso di eliografi e fotocopiatrici.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". Rischio Moderato con probabilità Bassa ed entità del danno Medio.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I cavi sono sistemati all'interno di guide e posizionate all'interno di apposite canalizzazioni.

Il rischio deriva dalla presenza o utilizzo di apparati o impianti elettrici o elettronici concentrati in spazi ed ambienti di limitate dimensioni e/o da contatti diretti ed indiretti con parti sottoposte a tensione elettrica.

[Fonte: ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca)]

Sede filovia in Via Perulli

Piazzale esterno

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Durante l'attività nel piazzale dell'azienda questa è transitata da altri autoveicoli che entrano ed escono dall'azienda ed esiste la possibilità che l'addetto della ditta esterna sia investito da un altro veicolo in corsa, mentre si trova a lavorare nella zona riservata a tale operazione benché delimitata da coni stradali. In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità Media ed entità del danno Grave.

DANNO ATTESO E RILEVATO

In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

[Fonte: ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca)]

Ufficio amministrativo

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole; caduta delle mensole per eccessivo carico; caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto; ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassetti.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 5) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando la corretta distribuzione dei carichi.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Rischio dovuto alla presenza di polveri di provenienza esterna ed interna (polveri depositate, filtri di impianti di condizionamento, materiali di arredo etc.) polveri cartacee, eventualmente contaminate da sostanze chimiche reagenti di fotocopiatura (diazobenzene cloruro, cloruro di zinco, tiourea, ammonio, stirene etc.). Patologia allergica o irritativa oculare e delle vie respiratorie da formaldeide ed altre sostanze chimiche rilasciate da arredi, impianti di condizionamento e da uso di eliografi e fotocopiatrici.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". Rischio Moderato con probabilità Bassa ed entità del danno Medio.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I cavi sono sistemati all'interno di guide e posizionate all'interno di apposite canalizzazioni.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Il rischio deriva dalla presenza o utilizzo di apparati o impianti elettrici o elettronici concentrati in spazi ed ambienti di limitate dimensioni e/o da contatti diretti ed indiretti con parti sottoposte a tensione elettrica.

[Fonte: ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca)]

Officina

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Durante l'attività nel piazzale dell'azienda questa è transitata da altri autoveicoli che entrano ed escono dall'azienda ed esiste la possibilità che l'addetto della ditta esterna sia investito da un altro veicolo in corsa, mentre si trova a lavorare nella zona riservata a tale operazione benché delimitata da coni stradali. In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità Media ed entità del danno Grave.

DANNO ATTESO E RILEVATO

In caso di investimento gli addetti possono riportare gravi lesioni traumatiche, anche mortali.

[Fonte: ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca)]

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

L'esposizione i prodotti della combustione dei motori degli autoveicoli, costituiti prevalentemente da particolato di idrocarburi incombusti, ossidi di azoto, anidride solforosa, ossido di carbonio, formaldeide, idrocarburi aromatici e alifatici, sostanze organiche volatili (S.O.V.), può provocare broncopneumopatie, ossicarbonismo, sindrome irritative delle estremità cefaliche, asma bronchiale, emopatie, epatopatie, neuropatie, nefropatie, miocardiopatie, dermatiti, tumori.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Le parti meccaniche sono unte di grasso e olio e gli addetti sono esposti al contatto cutaneo con tali sostanze. Gli oli esausti sono i più pericolosi. Il contatto cutaneo con oli minerali può determinare danni di tipo acuto (allergie, dermatiti) e di tipo cronico (tumori), oltre al disagio psicologico per le mani sempre sporche.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Rilevante con probabilità Bassa ed entità del danno Serio.

Fattore di rischio: Ustioni

Il liquido contenuto nell'impianto frenante è classificato come corrosivo. Il contatto cutaneo con il liquido per circuiti frenanti può provocare irritazione della pelle e, in caso di contatto prolungato, eczema.

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità Media ed entità del danno Serio.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Le lavorazioni alle macchine utensili con asportazione di truciolo (trapano, troncatrice, tornio, ecc...) possono comportare la proiezione di schegge. Sono possibili danni agli occhi per proiezione di schegge e trucioli.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassa ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Caduta dall'alto

La presenza di fosse e buche sul pavimento comporta il rischio di caduta verso il vuoto, particolare in caso di scarsa illuminazione. Se l'addetto cade dentro la buca dall'alto le conseguenze possono essere lesioni traumatiche quali contusioni, ferite, fratture.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità Bassissima ed entità danno Grave.

City Terminal di Viale Porta d'Europa

Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute a livello

Nei casi in cui i pavimenti degli uffici non siano mantenuti sgombri da impedimenti o non siano regolarmente puliti dalle polveri di farina depositate, durante il transito di persone può determinare il rischio di caduta in piano di persone per scivolamento o inciampo. I danni più frequenti sono traumi per scivolamento o inciampo.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Rischio dovuto alla presenza di polveri di provenienza esterna ed interna (polveri depositate, filtri di impianti di condizionamento, materiali di arredo etc.) polveri cartacee, eventualmente contaminate da sostanze chimiche reagenti di fotocopiatrice (diazobenzene cloruro, cloruro di zinco, tiourea, ammonio, stirene etc.). Patologia allergica o irritativa oculare e delle vie respiratorie da formaldeide ed altre sostanze chimiche rilasciate da arredi, impianti di condizionamento e da uso di eliografi e fotocopiatrici.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Fattore di rischio: Incendi, esplosioni

Rischio di incendio per presenza di materiale combustibile (cartaceo); può essere determinato da inneschi accidentali (sovracorrenti negli impianti elettrici generali, mozziconi di sigaretta accesi, presenza di prodotti infiammabili) o dolosi.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve.

Pulizia autobus, filobus e automezzi

I principali rischi di tipo infortunistico sono:

Rischio strutturale

investimento da autovetture
scivolamento

Macchine ed impianti

(aspirapolvere)
rischio di ferite da taglio e da punta di parti sporgenti e/o taglienti dei veicoli;
Rischio elettrico.

I principali rischi igienico - ambientali ed organizzativi

Rischio posturale posture scorrette per pulizia parti interna autovetture;

Rischio fisico microclima sfavorevole (alte-basse temperature, temperatura acqua nel lavaggio manuale),

Rischio chimico possibilità di insorgenza di lievi dermatiti irritative o allergiche, soprattutto per alterazione del film idrolipidico cutaneo , per contatto cute e mucose con prodotti di pulizia e lavaggio tipo detergenti (potassio idrato, sodio-metasilicato +2-Butossietanolo, tensioattivi non ionici, essenze profumate,...), shampoo , lucidante protettivo per pneumatici (glicole - dietilenico),; inalazione prodotti volatili (spray), contenenti essenze profumate, per pulizia vetri ed interni dell'abitacolo

I rischi sopra evidenziati possono considerarsi irrilevanti una volta messe in atto le relative misure preventive

Il danno atteso

E difficile fare una stima del danno atteso: non si conoscono sufficienti dati a riguardo
Nessuna malattia professionale stata rilevata nella banca dati INAIL.

Gli interventi

I principali interventi individuati per la sicurezza e prevenzione del rischio infortunistico sono:

- area specifica destinata all'autolavaggio, sufficientemente estesa e delimitata;
- segnaletica e cartellonistica di sicurezza;
- area mantenuta pulita da sostanze scivolose e libera da ostacoli;
- i veicoli in attesa devono avere il motore spento e freno a mano inserito;
- uso di scarpe antidrucciolo - stivali antiscivolo;
- uso di guanti protettivi ed adeguati accorgimenti per la protezione delle mani durante il fasi non automatiche del lavaggio;
- attenersi alle procedure d'uso fornite dal fabbricante dell'impianto di lavaggio automatico e di aspirapolvere;
- non far restare nessuno a bordo delle vetture durante il lavaggio.

I principali interventi individuati per la sicurezza e prevenzione del rischio igienico-ambientale ed organizzativo:

- misure procedurale ed organizzative;
- adeguati indumenti protettivi ed attrezzature di lavoro
- idonea temperatura acqua (lavaggio manuale)
- informazione e formazione (schede di sicurezza e tossicologiche dei prodotti)
- uso di mezzi di protezione personale (guanti protettivi)
- durante l'uso di prodotti volatili per la pulizia abitacolo tenere aperte le portiere delle autovetture.

Informazioni accessorie

Il datore di lavoro della ditta committente rimane a disposizione del datore di lavoro o dei lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività appaltate.

Rischi specifici attività appaltata

CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

a) Premessa

Le attività di pulizia eseguite presso le sedi aziendali, prevalentemente manuali per piccoli ambienti, in parte meccanizzate per superfici più estese della struttura, riguardano tutti gli ambienti lavorativi.

Esse si occupano, oltre che della pulizia, anche della raccolta dei rifiuti solidi. Si tratta di rifiuti solidi "assimilati agli urbani", che provengono per lo più dagli uffici; sono esclusi i rifiuti speciali.

b) Tipologia dei diversi servizi espletati

Pulizie in ambienti comuni e in uffici

Le operazioni principali non richiedono particolari specializzazioni e consistono per lo più in pulizie generali. Le più comuni sono:

1. pulizia dei pavimenti
2. pulizia dei vetri
3. pulizia dei servizi igienici
4. operazioni di pulizia e di spolvero dei mobili e delle suppellettili
5. ritiro dei rifiuti solidi

c) Sostanze utilizzate

La maggior parte delle sostanze usate per la pulizia rientra tra quelle considerate pericolose.

L'azione più comune che possono esercitare è quella irritante, da contatto o allergica, sulla pelle e/o sulle mucose o sugli occhi.

Non devono essere reattive né tossiche e corrosive.

Si raccomanda comunque l'uso dei guanti e grande attenzione nelle operazioni di travaso.

- a. Disinfettanti (usati soprattutto negli ambienti sanitari)
- b. Detergenti per pulizie generali
- c. Disincrostanti (si usano in particolare per i servizi igienici: la loro azione è forte e presentano un certo grado di pericolosità)
- d. Cere (usate in particolare per i pavimenti: presentano un basso livello di pericolosità)

Valutazione dei rischi

In linea di massima, per le figura professionale “addetto alle pulizie” si presentano rischi di ordine generale, legati ad operazioni di pulizia di ambienti generici e rischi specifici, di ordine fisico, chimico, biologico, collegati agli ambienti dove si svolgono le operazioni di pulizia

Mansione	Attività svolta	Rischi
Addetti alle pulizie	Pulizie stanze e locali struttura	<ul style="list-style-type: none">- Rischi per infortunio e relative soluzioni- Rischi connessi con l'uso di sostanze chimiche e relative soluzioni- Rischi da polveri e relative soluzioni- Rischi per esposizione ad agenti infettivi e relative soluzioni- Rischi da microclima e relative soluzioni- Rischi per stress e relative soluzioni

Rischi per Infortunio

In questo settore si registra una frequenza notevole di infortuni, ma con danni di solito non particolarmente gravi, causati prevalentemente da disattenzione o inesperienza.

I rischi per infortunio più frequenti sono:

Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...

Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza (per esempio per la lavatura dei vetri...)

Folgorazioni elettriche ed incendio

Questi rischi sono legati alla meccanizzazione del settore, in ambienti spesso umidi per le operazioni di lavaggio

Tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni.

Spesso gli infortuni di questo genere sono collegati alla raccolta dei rifiuti solidi, per la presenza non vista di materiale tagliente.

Caduta di pesi

Sono spesso collegate alle operazioni di spolvero per oggetti posti in posizione elevata ed in equilibrio precario.

Movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie alla colonna vertebrale.

SOLUZIONI

Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed usare correttamente gli strumenti ed i materiali di lavoro, nonché i DPI (dispositivi di protezione individuale).

Solo un'azione del genere - rigorosa e puntuale - può evitare una sottovalutazione dei rischi e comportamenti non sicuri.

Oltre a questo, le principali indicazioni preventive relative a questo genere di rischi sono:

uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano impigliare facilmente

uso di scarpe chiuse e di pelle impermeabile o di gomma, non di stoffa

uso di cinture e imbracature di sicurezza per la pulizia dei vetri o di luoghi elevati. E' comunque preferibile, quando possibile, usare attrezzi manovrati da terra (impalcato e/o piattaforma anche a noleggio)

uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagli

uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed accurata manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti.

uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento"

abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento

abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi accesi di sigarette nel cestino dei rifiuti

uso di cartelli indicanti il rischio specifico

organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioè pause negli orari, rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti.

Ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche.

NORMATIVA

CEE 89/655, attrezzature da lavoro

CEE 89/656, sui dispositivi di protezione individuale

CEE 90/269, sulla movimentazione carichi

CEE 90/679, sugli agenti biologici

D.Lgs 81/08

Norme UNI 7562 (cinture di sicurezza)

L 23.10.60, n.1369, art.3 (appalti)

L. 5.3.90, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)

L.19.3.90, n.55, art.18 (Legge Antimafia Rognoni - La Torre)

D.Lgs 493/96, con allegati I, II e IV (segnaletica)

Uso di sostanze chimiche

Gran parte dei prodotti di pulizia rientra tra le sostanze nocive. I rischi più frequenti riguardano l'apparato cutaneo. Le malattie della pelle più comuni sono:

dermatiti irritative (bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi).

Sono spesso provocate da:

- dal contatto con sostanze detergenti, che asportano lo strato superficiale protettivo idrolipidico indebolendo le difese naturali della pelle (come il sapone) o da sostanze che sono direttamente irritanti
- per immersione prolungata nell'acqua.

dermatiti allergiche da contatto

Sono provocate prevalentemente dal contatto con:

- metalli (nichel, cromo, cobalto)
- additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma
- principi attivi o additivi contenuti nei detergenti, nei disinfettanti o nei profumi.

Altri danni comuni sono:

- infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite, congiuntivite...)
- intossicazioni per ingestioni accidentali
- cefalea

SOLUZIONI

Le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono:

- un'azione - prioritaria - di informazione e addestramento per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed usare le sostanze chimiche ed i loro effetti a breve, medio e lungo termine

- informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente
- segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi; attenta lettura e rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa
- dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per esempio guanti monouso o mascherine
- effettuazione di visite mediche periodiche obbligatorie per gli addetti alla manipolazione ed all'uso di sostanze contenute nei prodotti di pulizia
- prove allergometriche
- lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale
- buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione e/o aerazione
- accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro
- eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori
- attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile
- chiusura dei contenitori con tappi
- attenzione ad evitare l'utilizzazione di bottiglie destinate di solito ad altri usi, specie se alimentari
- rispetto del divieto di non fumare per evitare rischi d'incendio, essendo spesso i prodotti infiammabili

NORMATIVA

D.M. 3.12.85 e D.M. 28.1.92: regolano l'etichettatura delle sostanze pericolose. D.Lgs 493/96,

art. 6

CEE 90/394 su agenti cancerogeni

CEE 78/319 su sostanze tossiche e nocive

CEE 89/656 (DPI) D.Lgs

81/08,

DPR 915/82 (elenco sostanze tossiche e nocive)

Polveri

La provenienza può essere varia : dalle polveri sollevate nel corso delle operazioni di pulizia a quelle prodotte dalle lavorazioni industriali, a quelle prodotte da condizionatori difettosi o trascurati nella manutenzione.

I danni più frequenti sono: infiammazioni o irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio: asma, rinite, congiuntivite in soggetti allergici.

SOLUZIONI

E' prioritaria un'azione di informazione e formazione, per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi con le polveri.

Le principali indicazioni preventive, oltre la suddetta, sono:

- l'uso di aspirapolveri
- l'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi
- conoscenza delle componenti delle polveri prodotte dalle lavorazioni per evitarne i rischi
- l'uso di DPI (dispositivi individuali di protezione), quando necessario, in particolare delle mascherine filtranti
- accurata manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione.

NORMATIVA

CEE 89/655 e allegati I e II (attrezzature da lavoro)

CEE 89/656 con allegati (DPI)

CEE 90/679 con allegati (agenti biologici)

D.Lgs 81/08

Esposizione ad agenti infettivi

Sono presenti soprattutto nell'ambito sanitario anche per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti speciali.

Le infezioni più comuni sono l'epatite B e C, il tetano, la tubercolosi, l' AIDS.

SOLUZIONI

Questo genere di rischi è prevalente negli ambienti sanitari, ma si ritrova anche in ambienti diversi, come le mense e l'industria alimentare.

- Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori in grado di conoscere i rischi connessi con gli agenti infettivi e di usare i DPI
- Segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi biologici
- Vaccinazione, in particolare contro l'epatite B ed il tetano
- Contro l'epatite C e l'AIDS vanno evitati contatti con sangue e materiale infetto.
- Si devono usare pertanto guanti antinfortunistici e contenitori adatti per i rifiuti.
- Accortezza e massima attenzione nei confronti di oggetti taglienti ed appuntiti, come siringhe, provette, vetrini
- Informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente
- Effettuazione, quando è previsto, di visite mediche periodiche obbligatorie ai lavoratori che svolgono i generi di lavoro più esposti
- Prove allergometriche
- Eliminazione dei vestiti infettati in appositi contenitori

NORMATIVA

D.M. 3.12.85 e D.M. 28.1.92: regolano l'etichettatura delle sostanze pericolose. D.Lgs

493/96, art. 6

CEE 90/679 con allegati (agenti biologici)

CEE 78/319 su sostanze tossiche e nocive CEE

89/656 con allegati (DPI)

D.Lgs 81/08

DPR 915/82 (elenco rifiuti tossici e nocivi)

Microclima

I rischi di questo tipo si presentano quando le pulizie si fanno in orari in cui gli impianti di riscaldamento o condizionamento sono spenti, quando si passa continuamente da un ambiente caldo ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o superiore al 40 -60 %.

I danni più comuni sono naturalmente le malattie dell'apparato respiratorio (faringiti, tonsilliti, riniti...), ma anche dolori muscolo - scheletrici.

SOLUZIONI

E' prioritaria un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda, per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi col microclima.

Le principali indicazioni preventive riguardano:

- l'uso di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche
- dotazione di sistemi di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento, con provvedimenti tecnici automatici che controllino il tasso di umidità dell'aria
- effettuazione di verifiche periodiche e regolare manutenzione degli impianti, con particolare attenzione alla pulizia dei filtri
- introduzione di una organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore negli ambienti troppo caldi o troppo freddi
- rispetto di alcuni parametri microclimatici:
 - numero adeguato di ricambi d'aria
 - temperatura interna invernale oscillante tra 18° - 20° C
 - umidità relativa invernale compresa tra 40 - 60 %
 - temperatura interna estiva inferiore all'esterna di non più 7 °C
 - umidità relativa estiva compresa tra 40 - 50 %
 - velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/sec.

NORMATIVA

D.Lgs 81/08

DPR 242/96, art.16

Stress

Spesso le pulizie si fanno in orari disagiati, per non sovrapporsi alle lavorazioni che si svolgono negli ambienti da pulire.

Le conseguenze negative possono riguardare sia la vita sociale di tali lavoratori, sia i rischi legati all'isolamento in caso di pericolo o di bisogno di aiuto.

I danni più comuni sono l'insonnia e problemi all'apparato gastroenterico.

SOLUZIONI

Il Datore di lavoro deve intervenire opportunamente sull'organizzazione del lavoro, mirata alla riduzione dei rischi, con particolare attenzione alle rotazioni ed agli orari di lavoro.

NORMATIVA

CEE 89/391 (direttiva quadro)

COORDINAMENTO delle INTERFERENZE

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

NOTA: Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro è importante conoscere la reale organizzazione delle ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede tempi ed analisi della sicurezza in forma generale. Si evidenzia, inoltre, che il Datore di lavoro della ditta aggiudicataria dovrà concordare con la ditta appaltante, almeno 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLE FASI LAVORATIVE, le fasi di lavoro ed i tempi, analizzando gli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneità degli interventi e dalle modalità di esecuzione, consentendo, in tal modo, l'aggiornamento del presente DUVRI.

In questo paragrafo, per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più imprese. Nel caso le interferenze fossero solo temporali e non spaziali, e le conseguenze di eventuali incidenti non possano coinvolgere locali adiacenti, le attività potranno avvenire contemporaneamente. La Ditta aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, considerare che il proprio POS dovrà prendere in considerazione il fatto di lavorare in ambienti di lavoro in parte occupati da dipendenti e utenti esterni. Le azioni di coordinamento sono contenute, per ogni attività, all'interno dei capitoli successivi e sono di seguito riassunte:

- evitare la presenza di operatori non addetti alle specifiche mansioni;
- in caso di uso di attrezzature in nolo, alla consegna ed alla restituzione della stessa si dovrà verificare la sua rispondenza alle norme di sicurezza;
- qualora in corso d'opera si presenti la necessità di interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate al Datore di Lavoro Committente ed autorizzate

Si prevedono le seguenti attività o condizioni di contemporaneità:

attività amministrativa

presenza di utenti

pulizie

approvvigionamenti

manutenzioni

Gestione dell'emergenza. Procedure di emergenza ed evacuazione nel caso di rischio di

incendio.

Tutte le strutture i, in funzione delle attività che vi si svolgono, sono provviste di idonee vie di fuga, sicure, sgombre da ostacoli, segnalate. Esse sono utilizzabili dai lavoratori anche per il passaggio in condizioni normali ma devono essere mantenute in condizioni di efficienza per l'emergenza. Le vie di fuga sono adeguatamente illuminate anche in caso di guasto dell'impianto di illuminazione artificiale mediante un impianto di emergenza. Il POS della Ditta aggiudicataria dovrà contenere i piani di emergenza delle strutture per assicurare una rapida evacuazione dalle differenti zone di lavoro, in caso di pericolo.

Per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per l'evacuazione e la lotta antincendio. Qualora se ne riscontri la necessità si devono prevedere piani di evacuazione. Questi devono includere l'attivazione del sistema di emergenza e l'evacuazione di tutte le persone dalla loro area di lavoro all'esterno o ad un luogo sicuro.

Formazione del personale

Ai fini della gestione in sicurezza del complesso è indispensabile che il Datore di lavoro dell'impresa appaltante abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi.

La realizzazione degli istituti relazionali è possibile attraverso l'espletamento di corsi in materia di igiene e sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori oppure attraverso la consegna agli stessi di materiale didattico.

L'avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovrà essere dimostrato da attestazioni rilasciate da Enti Formatori abilitati.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si evidenzia che gli argomenti trattati nell'espletamento degli istituti relazionali devono essere relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori, l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, i servizi igienico assistenziali, il pronto soccorso, i rischi specifici per ogni singola fase, i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza, il rischio chimico, il rischio biologico, la prevenzione incendi ed il relativo piano di emergenza, etc.

Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovrà essere predisposta a cura della Ditta aggiudicataria, nei locali messi a sua disposizione, in luogo accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello la cassetta di

pronto soccorso.

Visite mediche preventive e periodiche

Per tutti i lavoratori dell'impresa appaltante chiamati ad operare nelle strutture, dovrà essere accertata l'idoneità fisica mediante una visita medica e gli accertamenti diagnostici necessari, eseguiti da un Medico competente. A titolo indicativo, si riportano di seguito alcune indicazioni relative ad alcuni rischi e alla necessità di espletare gli accertamenti sanitari obbligatori.

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. Il POS dell'impresa dovrà riportare il nominativo del Medico competente. Qualora l'attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, si certificherà in modo puntuale nel POS la non necessità di tale verifica.

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio di sollevamento manuale di carichi

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti; la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici e chimici

Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del Medico competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (ad esempio, antitetano e antiepatite). Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate, nonché gli esposti a rischio biologico.

Abiti di lavoro e mezzi personali di protezione

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale i necessari Dispositivi di Protezione Individuali.

Ferma restando l'opportunità di prevedere dei sistemi di protezione collettiva in modo preferenziale rispetto a quelli individuali, nel POS dell'impresa appaltante dovrà essere riportato l'elenco dettagliato di tutti i DPI consegnati nominativamente ai lavoratori. Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il corretto uso dei DPI loro consegnati. Si ricorda, infine, che per i DPI di categoria 3 è obbligatorio l'addestramento (otoprotettori, cinture di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie).

Per quanto attiene la scelta dei mezzi personali di protezione con specifico riferimento a guanti, calzature, maschere antipolvere ed apparecchi

filtranti e isolanti, occhiali di sicurezza e visiere, cinture di sicurezza, indumenti protettivi particolari, vengono fornite nelle schede che si allegano alcune indicazioni circa:

- i pericoli e le situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il mezzo
- la scelta del mezzo in funzione dell'attività
- le istruzioni per gli addetti

Tali dispositivi di sicurezza dovranno essere rigorosamente conformi alle prescrizioni del D. Lgs 475/92 e s.m.i. e marchiati CE.

Tipo di protezione	Tipo di DPI, categoria, norme di riferimento	Mansione svolta
Protezione delle vie respiratorie	Maschere con filtro scelte in base all'Allegato 3 del D.M.20/8/99 Mascherine oro-nasali	Tutti i lavoratori esposti
Protezione dei piedi	Scarpe antinfortunistiche con o senza puntale rinforzato	Tutti i lavoratori
Protezione delle mani	Guanti di protezione contro rischi chimici e biologici a norma UNI-EN 374	Addetti all'uso di prodotti chimici e alle pulizie e disinfestazioni
Protezione da cadute dall'alto	Imbracature UNI-EN 361	Tutti i lavoratori destinati ad operare ad altezze superiori a 2m senza parapetto
Protezione di altre parti del corpo	Tuta da lavoro Tute protettiva contro agenti infettanti	Tutti i lavoratori addetti alle pulizie ed esposti a rischi biologici e chimici in genere

Direzione, sorveglianza, organizzazione del lavoro

L'organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di formazione dei vari soggetti interessati al processo così che a fianco di chi esercisce l'attività, in ogni unità / struttura, vi sono anche le figure di coloro che dirigono le attività (dirigenti) e di coloro che le sorvegliano (preposti).

Il titolare dell'impresa dovrà:

disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene e all'ambiente di lavoro in modo che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i necessari mezzi

rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze, sulle esigenze della sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia.

I soggetti che dirigono le attività hanno il compito di:

programmare le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro
illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori

rendere edotte la Ditta appaltatrice sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti

rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione

mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza

verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della sicurezza collettiva ed individuale

predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in buona condizione, provvedendo a far effettuare le verifiche ed i controlli previsti

I soggetti che sovrintendono le attività hanno il compito di:

attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza

esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi individuali di protezione

aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza relative ai rischi specifici cui sono esposti

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Il presente piano contiene l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti di difesa e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. La valutazione dei rischi vera e propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che è stata individuata ed il gruppo di soggetti a rischio ad essa relativi. Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unità di misura dei parametri che consentono di pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessità di ottenere una scala di priorità di intervento, a partire dai rischi più elevati. La metodologia utilizzata è quella di definire scale qualitative di valutazione, che possono dar conto in modo semplice dell'entità delle variabili in gioco. Lo strumento proposto intende anzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive. La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Allo scopo, si è utilizzato il sottostante prospetto contenente l'elenco dei fattori di rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

Fattori di rischio per la sicurezza e la salute

Rischi per la sicurezza

caduta di persone dall'alto
caduta di materiale dall'alto
urti - colpi - impatti - compressioni - schiacciamenti
punture - tagli - abrasioni
scivolamenti - cadute a livello
investimento
elettricità
contatto con linee di servizi

Rischi fisici e chimici per la salute

radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
rumore
polveri
fumi - gas - vapori
allergeni
infezioni da microrganismi
movimentazione manuale dei carichi

La fase conseguente all'individuazione dei rischi comporta l'analisi e la valutazione dei rischi stessi; in tal senso si prevede il confronto tra la fonte potenziale di pericolo ed il soggetto/i esposto/i; nello specifico si procede ad una stima di ciascuna situazione a rischio al fine di valutarne la gravità. di ogni situazione a rischio viene esplicitata tenendo conto della specifica situazione di lavoro e del possibile sistema di prevenzione proposto. Ogni situazione di rischio viene valutata utilizzando la sottostante scala qualitativa di gravità.

SCALA QUALITATIVA DI ATTENZIONE

CLASSE 1: lieve È presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o di esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

CLASSE 2: significativo È presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti reversibili.

CLASSE 3: medio La situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile ma di durata elevata e comunque superiore a 40 giorni o di esposizione cronica con effetti reversibili

CLASSE 4: grave La situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

CLASSE 5: gravissimo La situazione a rischio può determinare l'insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE

Le diverse attività che si espletano c/o le strutture determinano i rischi interferenziali di seguito elencati.

Rischi per infortunio dovuti a cadute dall'alto, scivolamenti, elettricità, caduta di pesi.

Classe 4

Principali indicazioni preventive

uso di vestiti pratici privi di parti che si possano impigliare facilmente

uso di scarpe antinfortunistiche

uso di cinture e imbracature di sicurezza per la pulizia dei vetri o di luoghi elevati. E' comunque preferibile, quando possibile, usare attrezzi manovrati da terra (impalcato e/o piattaforma elevabile anche a noleggio, in funzione dell'altezza di lavoro)

uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed accurata manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti.

uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento"

abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento

uso di cartelli indicanti il rischio specifico

organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioè pause negli orari, rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti.

organizzazione dei turni evitando il lavoro isolato

Ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche.

Uso di sostanze chimiche

Classe 3

Principali indicazioni preventive

un'azione - prioritaria - di informazione e addestramento per consentire ai lavoratori di conoscere ed usare le sostanze chimiche ed i loro effetti a breve, medio e lungo termine

informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente

segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi; attenta lettura e rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa

dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per esempio guanti monouso o mascherine

effettuazione di visite mediche periodiche obbligatorie per gli addetti alla manipolazione ed all'uso di sostanze contenute nei prodotti di pulizia

prove allergometriche

lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale

buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione e/o aerazione

accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro

eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori

attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile

chiusura dei contenitori con tappi

attenzione ad evitare l'utilizzazione di bottiglie destinate di solito ad altri usi, specie se alimentari

rispetto del divieto di non fumare per evitare rischi d'incendio, essendo spesso i prodotti infiammabili

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

La stima degli oneri della sicurezza è stata fatta applicando i disposti della legge 123/07. Di seguito vengono dettagliate le voci:

CARTELLONISTICA:

Descrizione	Quantità	Unità Misura	Importo Unitario	Importo Totale
Cartello di avvertimento: pericolo di scivolamento per pavimento bagnato	50	€/cad	€ 10,00	€ 500,00
Nastro segnalatore	1000	€/mt	€ 0,40	€ 400,00

PRESIDI SANITARI:

Descrizione	Quantità	Unità Misura	Importo Unitario	Importo Totale
Cassetta Pronto Soccorso - Pacchetto di medicazione	5	€/cad	€ 150,00	€ 750,00

ATTIVITA' FORMATIVE:

Descrizione	Ore	Unità Misura	Importo Unitario	Importo Totale
Formazione del Personale	6	h	€ 100,00	€ 600,00
Totale (3 unità * 2 ore/anno * 3 anni * 100,00 €/ora)				€ 1.800,00

D.P.I.:

Descrizione	Quantità	Unità Misura	Importo Unitario	Importo Totale
Maschere filtranti polveri o vapori	200	€/cad	€ 0,50	€ 100,00
Cinture di sicurezza	3	€/cad	€ 50,00	€ 150,00
Elmetti o caschi	5	€/cad	€ 30,00	€ 150,00
Guanti di protezione	100	€/cad	€ 5,00	€ 500,00
TOTALE				€ 900,00

SICUREZZA:

Descrizione	Quantità	Unità Misura	Importo Unitario	Importo Totale
Trabattello mobile (< 3 mt)	1	€/cad	€ 300,00	€ 300,00
Scale a mano	5	€/cad	€ 50,00	€ 250,00
Transenne mobili	20	€/cad	€ 25,00	€ 500,00
TOTALE				€ 1.050,00

Costi totali

Totale dei costi relativi alla sicurezza

TOTALE EURO	€ 5.400,00
-------------	------------

CONCLUSIONI

(Verbale da compilarsi prima dell'inizio dei lavori)

In data odierna si sono riuniti:

Per la ditta committente	Società Gestione Multipla SPA
Cognome e Nome	Sig. Ricciuto Tommaso
Ruolo	Amministratore Delegato

Timbro e Firma del Responsabile _____

Per la ditta appaltatrice	
Cognome e Nome	
Ruolo	Datore di Lavoro

Timbro e Firma del Legale Rappresentante _____

al fine di promuovere gli interventi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 per il servizio descritto nel presente documento e valutare i possibili rischi derivanti dall'interferenza delle specifiche attività di ogni azienda nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Nel corso dell'incontro l'impresa ha fornito le informazioni riguardanti i rischi che, reciprocamente potrebbero essere trasmessi, che sono stati riportati nel presente documento.

L'Ente committente prende atto che l'impresa appaltatrice è iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato del luogo presso cui ha sede e per la specifica attività richiesta per l'esecuzione del servizio affidato.

Vista anche la documentazione consegnata, il committente ritiene quindi attuata la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa che eseguirà il servizio.

L'impresa appaltatrice, con la firma riportata in calce, dichiara:

di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei

luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione all'attività della ditta committente;

l'avvenuta cooperazione dell'attività di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la compilazione di documentazione, incontri tra le ditte/imprese e la redazione del presente documento;

che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerente i rischi specifici propri dell'attività eseguita;

che provvederà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant'altro evidenziato e previsto dal presente documento.

In corso d'opera, in caso di modifica delle condizioni prese in esame nella data odierna, sarà cura dell'Ente committente promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione, o comunque riproporre il coordinamento e la cooperazione periodicamente.

Responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione della cooperazione e coordinamento sarà il datore di Lavoro

Eventuali note ed osservazioni ad integrazione o modifica di quanto riportato nel presente documento e/o a specificare quanto emerso nell'incontro di oggi

Per ricevuta del presente documento e conferma ed accettazione di quanto in esso riportato

I datori di lavoro (o loro delegati) delle ditte			
RUOLO	NOME DITTA	COGNOME E NOME	FIRMA
Committente			
Appaltatrice			

Data _____

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
